



**Comune di Impruneta**

Città Metropolitana di Firenze

## **Servizio Biblioteca e Demografici**

---

**Oggetto: REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA CIMITERIALE – MODIFICHE ALL'ART. 47**

Elenco allegati:

- **ALLEGATO A) MODIFICHE ART. 47**
  
- **ALLEGATO B) REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA – TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CIMITERIALI**

Servizio Biblioteca e Demografici  
*Dott.ssa Simona Gramigni*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.*

Allegato A)	
Testo attuale art. 47	Testo modificato art. 47
<p>1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04 art. 2 comma 1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.</p> <p>2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.</p> <p>3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto, la quale deve risultare da apposita dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2, 4.)</p> <p>4. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.</p>	<p>1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04 art. 2 comma 1. <del>La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.</del></p> <p>2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.</p> <p>3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto, la quale deve risultare da apposita dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2, 4.)</p> <p>4. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.</p> <p>5. La dispersione delle ceneri è autorizzata nel rispetto delle previsioni dell'art. 3 bis della Legge</p>

	<p>R.T. 29/04 e successive modifiche ed integrazioni. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), della L. 130/2001, è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell'espressa volontà del defunto da parte dell'ufficiale di stato civile.</p> <p>6. La volontà riguardo alla dispersione delle proprie ceneri può essere manifestata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) testamento – olografo o notarile;</li><li>b) iscrizione ad una società di cremazione;</li><li>c) dichiarazione personale, redatta secondo le modalità del testamento olografo, datata, firmata dal dichiarante e da due testimoni, sulla quale deve essere apposta una marca da bollo annullata dalla firma del dichiarante; alla dichiarazione devono essere allegati i documenti di identità del dichiarante e dei due testimoni.</li></ul>
--	---



COMUNE DI IMPRUNETA  
Città Metropolitana di Firenze

ALLEGATO B)

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA -  
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA CIMITERIALE –

## **TITOLO I**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art.1 – Oggetto
- Art.2 – Competenze
- Art.3 – Responsabilità
- Art.4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art.5 - Atti a disposizione del pubblico

### **CAPO II – DISPOSIZIONI DI POLIZIA MORTUARIA**

- Art.6 – Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi
- Art.7 – Atto di morte
- Art.8 – Autorizzazione per la sepoltura e per la cremazione
- Art.9 – Riscontro diagnostico

### **CAPO III – FERETRI**

- Art. 10 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 11 – Chiusura del feretro
- Art. 12 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 13 - Piastrina di riconoscimento

### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

- Art. 14 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 15 - Trasporti funebri
- Art. 16 - Orari dei trasporti
- Art. 17 - Norme generali per i trasporti
- Art. 18 - Riti religiosi
- Art. 19 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 20 - Morti per malattie infettive, diffuse o portatori di radioattività
- Art. 21 - Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 22 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero
- Art. 23 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 24 - Trasporto di ceneri e resti

## **TITOLO II CIMITERI**

### **CAPO I – Cimiteri**

- Art. 25 - Elenco cimiteri
- Art. 26 - Disposizioni generali. Vigilanza
- Art. 27 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 28 - Ammissione nel cimitero
- Art. 29 - Ammissione nei reparti speciali

### **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE**

- Art. 30 - Disposizioni generali

Art. 31 - Piano regolatore cimiteriale

### **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

Art. 32 - Inumazione

Art. 33 – Cippo, copritomba, lapidi

Art. 34 -Tumulazione

### **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Art. 35 - Esumazioni ordinarie

Art. 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 37 - Esumazioni straordinarie

Art. 38 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

Art. 39 - Esumazioni ed estumulazioni. Tariffe

Art. 40 - Raccolta delle ossa

Art. 41 - Oggetti da recuperare

Art. 42 - Disponibilità dei materiali

Art. 43 – Rifiuti cimiteriali

### **CAPO V – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI**

Art. 44 – Autorizzazione alla cremazione

Art. 45 – Cremazione di cadavere

Art. 46 – Cremazione di ossa e resti mortali

Art. 47 – Affidamento e dispersione delle ceneri

Art. 48 – Modalità di conservazione delle ceneri

Art. 49 – Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 50 – Sanzioni amministrative

Art. 51 – Senso comunitario della morte

Art. 52 – Registri delle urne cimiteriali

Art. 53 – Procedura

Art. 54 – Deposito provvisorio

### **CAPO VI – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI**

Art. 55 - Orario

Art. 56 - Disciplina dell'ingresso

Art. 57 - Divieti speciali

Art. 58 - Riti funebri

Art. 59 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Art. 60 - Fiori e piante ornamentali

Art. 61 - Materiali ornamentali

## **TITOLO III - CONCESSIONI**

### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

Art. 62- Sepolture private

Art. 63 - Durata delle concessioni per le sepolture private

- Art. 64 - Modalità di concessione per le sepolture private
- Art. 65 - Uso delle sepolture private
- Art. 66 - Manutenzione
- Art. 67 - Costruzione dell'opera – Termini

## **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

- Art. 68 - Divisione, subentri
- Art. 69 - Rinuncia a concessione di sepolture individuali
- Art. 70 - Rinuncia a concessione di sepolture per famiglie e collettività
- Art. 71 - Rinuncia a concessione di aree libere

## **CAPO III - REVOCA , DECADENZA, ESTINZIONE**

- Art. 72 – Revoca
- Art. 73 – Decadenza
- Art. 74 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 75 – Estinzione

## **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Art. 76 - Accesso al cimitero
- Art. 77- Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
- Art. 78 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Art. 79 - Recinzione di aree - materiali di scavo
- Art. 80 - Introduzione e deposito materiali
- Art. 81 - Orario di lavoro
- Art. 82 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 83 – Vigilanza
- Art. 84 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

### **CAPO II - IMPRESE FUNEBRI**

- Art. 85 - Funzioni – Licenza
- Art. 86 – Divieti

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

- Art. 87 - Sepoltura di cittadini illustri o benemeriti
- Art. 88 – Mappa
- Art. 89 - Annotazioni in mappa
- Art. 90 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 91 - Schedario dei defunti
- Art. 92 - Scadenario delle concessioni

### **CAPO II – ILLUMINAZIONE VOTIVA**

- Art. 93 – Forma di gestione
- Art. 94 – Oggetto
- Art. 95 – Modalità di accesso
- Art. 96 - Durata
- Art. 97 – Tariffe
- Art. 98 – Modalità di pagamento
- Art. 99 – Modalità del servizio
- Art. 100 - Divieti
- Art. 101 – Reclami e rimborsi

### **CAPO III- NORME TRANSITORIE, DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI**

- Art. 102 – Richiesta servizi
- Art. 103 – Sepolture private anteriori al R.D. 21/12/1942 n. 1880
- Art. 104 – Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art. 105 – Sanzioni

**TITOLO I**  
**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1

*Oggetto*

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al TITOLO VI del testo Unico delle leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, conservazione e dispersione ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

*Competenze*

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme consentite dalla legge compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, avvalendosi dei servizi competenti individuati dalla Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 3

*Responsabilità*

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e la mancata osservanza di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

ARTICOLO 4

*Servizi gratuiti e a pagamento*

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi, ove esistenti:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri
  - c) il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate;
  - d) l'uso delle celle frigorifere;
  - e) la dispersione delle ceneri in cinerario;

- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - g) la fornitura del feretro, il trasporto, le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) e le spese di esumazione ed estumulazione ordinaria in un cimitero del Comune per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune di Impruneta e di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con separato atto dell'Amministrazione Comunale.

## ARTICOLO 5

### *Atti a disposizione del pubblico*

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle operazioni cimiteriali di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 Settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241.

## CAPO II

### **DISPOSIZIONI DI POLIZIA MORTUARIA**

## ARTICOLO 6

### *Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi*

1. La dichiarazione di morte (secondo le disposizioni del D.P.R. n. 396 del 3.11.2000, art. 72) è fatta, non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato depresso.
  2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente del defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.
  3. In caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio o qualsiasi altro istituto, il direttore o chi ne è stato delegato deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del citato D.P.R. n. 396/2000.
  4. I medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, effettuare la *denuncia* di morte, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda ISTAT. La scheda deve contenere, oltre ai dati anagrafici e l'ora non approssimativa della morte, l'intero processo morboso che ha condotto al decesso, specificando la causa iniziale, intermedia, terminale e gli altri stati morbosi rilevanti.
- L'Ufficiale di Stato civile completa la scheda con le informazioni anagrafiche e demosociali (grado di istruzione, posizione professionale, attività economica per i decessi oltre il primo anno di vita; informazioni relative al parto e ai genitori del deceduto per i decessi nel primo anno di

vita).

5. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico della patologia che ha portato alla morte e del suo decorso, indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso. Pertanto anche un medico diverso dal medico di famiglia può rivestire la qualifica di curante.

6. In caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui al punto 10 del presente articolo.

7. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o autopsie per riscontri diagnostici.

8. Nel caso di morte per malattia infettiva, il Sindaco, quale Autorità Sanitaria, deve darne immediata comunicazione alla A.S.L. dove è avvenuto il decesso.

9. Ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

10. Il medico necroscopo è nominato dalla Azienda Sanitaria. Negli ospedali il medico necroscopo è il direttore sanitario o altro medico da lui delegato.

11. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo apposito certificato.

12. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990 (decapitazione, maciullamento, accertamento di morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, malattia infettiva-diffusiva) e comunque non dopo le 30 ore. In caso di morte improvvisa o morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo.

13. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

14. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda Sanitaria incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

## ARTICOLO 7

### *Atto di morte*

1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'Ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto.

2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

## ARTICOLO 8

### *Autorizzazione per la sepoltura e per la cremazione*

1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile, rilasciata, in carta semplice e senza spesa, in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 6 punto 13.

3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 79 e seguenti del D.R.P. n. 285/1990, della Legge n. 130/2001 e della L.R. Toscana n. 29/2004.
4. L'Ufficiale di stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta (vedi art.6 punto 11 "Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi") nel quale, se del caso, deve indicare l'esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta.
5. L'Ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione, o il Sindaco che, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al Procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova. In questo caso il permesso di seppellimento è rilasciato a seguito di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
6. Per i prodotti abortivi e feti, di cui all'art. 7, comma 2 e 3 del D.P.R. n. 285/1990, il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Azienda Sanitaria.
7. Le parti anatomiche riconoscibili (arti inferiori, superiori, le parti di essi) possono essere sepolte (tumulate o inumate) o cremate. L'autorizzazione al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.
8. I resti mortali (cioè gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi così definiti dalla Circolare n. 24/1993 del Ministero della Sanità e dal D.P.R. n. 254/2003) risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni, possono essere sepolti o cremati. Le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati.
9. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria. Gli stessi possono essere altresì cremati. L'autorizzazione alla cremazione compete anch'essa all'Azienda Sanitaria.
10. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura (*o cremati*) anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
11. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento o cremazione alla Azienda Sanitaria accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
12. Per tutti i casi particolari, non previsti si rimanda al D.P.R. 3.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127".

## ARTICOLO 9

### *Riscontro diagnostico.*

1. Per il riscontro diagnostico, il rilascio di cadaveri a scopo di studio, il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli artt. da 37 a 48 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990.

## **CAPO III FERETRI**

### ARTICOLO 10

#### *Deposizione della salma nel feretro*

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.12.
2. In ciascun feretro può essere deposta una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti, di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si osserverà quanto disposto dal D.P.R. 285/90.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, si osserverà quanto disposto dal D.P.R. n. 285/90.

### ARTICOLO 11

#### *Chiusura del feretro*

1. La chiusura del feretro è eseguita a cura dell'Impresa Funebre che provvederà, per ciascuna operazione, alla redazione di un'apposita "Attestazione di chiusura del Feretro" ai sensi della L.R.T. n. 18/2007 dalla quale risulti la sua esecuzione a regola d'arte con materiali e modalità idonee e previste dal D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i., e sue circolari del Ministero della Sanità/Salute; dall'attestazione deve risultare anche la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
2. Tale attestazione in originale deve essere allegata ai documenti che accompagnano il defunto, da consegnare agli addetti del Cimitero di destinazione al momento dell'ingresso.

### ARTICOLO 12

#### *Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti*

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono determinati in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice; ecc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a 2 cm e superiore a 3 cm;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n.285;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo punto 4 potranno essere inumati se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. 10.9.90 n.285;
  - c) per trasporti da Comune a Comune, con percorso superiore ai 100 km, all'estero o dall'estero si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.90 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero, salvo nei casi di inumazione per i quali

la cassa di metallo deve essere esterna;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 25 mm a norma dell'art.30 punto 5 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se la salma, già sepolta, viene estumulata per essere trasferita in altro Comune, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm.

4. Se la salma proviene da altro Comune, l'autorizzazione alla sepoltura è subordinata alla verifica della rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato, e qualora non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per il comune di partenza si osservano le disposizioni di cui all'art.8 del D.P.R. 10.09.90 n. 285; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.90 n.285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' obbligatoria l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

8. I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto:

a) la procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione;

b) ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico- sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è possibile:

- l'uso dell'originario feretro, ove possenga ancora caratteristiche;

- l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm, casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile;

- è necessario che il contenitore di resti mortali riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per l'identificazione;

- per il trasporto dei resti mortali, ove sia stata rilevata la presenza di parte molli, è d'obbligo l'uso di feretro avente caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere.

## ARTICOLO 13

### *Piastrina di riconoscimento*

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome, il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## CAPO IV

### TRASPORTI FUNEBRI

## ARTICOLO 14

### *Modalità del trasporto e percorso*

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

## ARTICOLO 15

### *Trasporti funebri*

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da privati in regime di libera concorrenza con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 10.9.90 n.285.
2. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute enti morali, possono effettuare il trasporto di salme, con propri mezzi, rispettivamente di militari e di soli iscritti nell'apposito registro, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in esenzione dal diritto fisso, a condizione che in luogo dell'attestazione di versamento sia esibita una autocertificazione attestante la qualità di socio del defunto.

## ARTICOLO 16

### *Orari e trasporti*

1. Il Responsabile dell'Ufficio competente fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario dell'ora del decesso; in caso di pluralità di richieste terrà conto delle indicazioni dei familiari compatibilmente con le disposizioni di cui al comma 1, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
2. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza al meno dieci minuti prima dell'ora fissata.

## ARTICOLO 17

### *Norme generali per trasporti*

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere

conformi alle prescrizioni di legge e del presente regolamento. Inoltre alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 salvo sia stata imbalsamata quando:

- a) se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi;
- b) negli altri mesi se, col mezzo prescelto, la località è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza;
- c) quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato al trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra verrà conservata agli atti del servizio comunale. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave e per aereo, il Decreto di cui all'art. 22 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## ARTICOLO 18

### *Riti religiosi*

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

## ARTICOLO 19

### *Trasferimento di salme senza funerale*

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del D.P.R. 10.9.90 n. 285 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista all'esterno.

2. In particolari circostanze, il Sindaco o suo delegato, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L, può anche autorizzare il deposito della salma temporaneo all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. Il trasferimento di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## ARTICOLO 20

### *Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività*

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto è data soltanto quando risulta accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, sia stato composto in cassa regolamentare, seguendo le prescrizioni di cui agli art.18 e 32 del D.P.R. 285/90.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, si osserverà quanto disposto dall'art. 18 co. 3 D.P.R. 285/90.

## ARTICOLO 21

### *Trasporto da e per altri comuni per seppellimento o cremazione*

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco o dall'Ufficiale di Stato Civile suo delegato, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.12 secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 14.
6. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco o suo delegato osservate le norme di cui all'art.25 co.1 e 25 co.2 del D.P.R. 10.09.90 n.285.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

## ARTICOLO 22

### *Trasporto in luogo diverso dal cimitero*

1. Il trasporto di salme e resti mortali assimilabili nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con decreto a seguito di domanda degli interessati ai sensi dell'art. 24 del DPR 285/90.

## ARTICOLO 23

### *Trasporti all'estero o dall'estero*

1. Per i trasporti da e per l'estero trovano applicazione le norme di cui all'art.25 e seguenti del D.P.R. 285/90.

## ARTICOLO 24

### *Trasporto di ceneri e resti*

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane e resti umani assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R.10.9.1990 n.285. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm, chiusa con saldatura anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

## TITOLO II

### CAPO I

#### CIMITERI

##### ARTICOLO 25

###### *Elenco cimiteri*

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265, nel territorio del Comune sono presenti i seguenti cimiteri comunali:

1. Impruneta
2. Tavarnuzze
3. Pozzolatico
4. Bagnolo
5. Le Rose
6. Colleramole
7. Nizzano
8. San Gersolè
9. Quintole
10. Colline

##### ARTICOLO 26

###### *Disposizioni generali – Vigilanza*

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Dirigente del Servizio competente.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste, dal Dgls 18.8.2000 n. 267 e sue successive modificazioni.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, dei resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono di competenza esclusiva del personale addetto al cimitero.
5. Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52,53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; le suddette operazioni possono essere eseguite anche da terzi concessionari sotto la vigilanza del personale addetto e dell'Azienda Sanitaria per quanto di sua competenza.

##### ARTICOLO 27

###### *Reparti speciali nel cimitero*

1. I piani regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico, o appartenenti a particolari categorie individuate come individuate dal successivo art. 87 fermo restando eventuali diversificazioni delle tariffe in relazione alla durata della sepoltura.
2. I resti anatomici, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari sono seppelliti mediante inumazione o in sepoltura privata.
3. Per l'inumazione possono essere istituiti appositi reparti speciali del cimitero.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti dal Sindaco, per il

seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

#### ARTICOLO 28

##### *Ammissione nel cimitero*

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, risultavano residenti nel Comune al momento della morte, nonché le salme delle persone residenti presso ricoveri o case di cura poste fuori del Comune, che avevano la residenza nel Comune prima del ricovero.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono altresì ricevute e seppellite nei cimiteri comunali anche le salme appartenenti alle seguenti categorie, previa verifica da parte dei competenti uffici comunali:
  - persone che abbiano acquisito particolari meriti verso la comunità riconosciuti con atto del Sindaco;
  - persone che siano nate e/o che siano state residenti nel Comune per almeno 5 anni e che abbiano parenti di 1° grado (incluso il coniuge) sepolti in uno dei cimiteri di comunali
4. In caso di carenza di posti disponibili, la Giunta Comunale può escludere dalla inumazione e / o dalla tumulazione le salme appartenenti alle categorie di cui al 3° comma.
5. Sono parimenti accolti i resti mortali e le ceneri delle persone decedute nei casi previsti ai commi precedenti.

#### ARTICOLO 29

##### *Ammissione nei reparti speciali*

1. Nei reparti speciali, eventualmente esistenti, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

### CAPO II

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE**

#### ARTICOLO 30

##### *Disposizioni generali*

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 (dieci) anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero dispone di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285
4. Apposito piano cimiteriale determina per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e del successivo articolo.

ARTICOLO 31  
*Piano regolatore cimiteriale*

1. Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale, conforme al capo X del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che recepisce la necessità del servizio nell'arco di almeno 20 (venti) anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. Si applica l'art.139 del Dgls 267/00.
3. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di post-salma per sepoltura a sistema di inumazioni e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di post-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (opzionali);
  - c) campi per la costruzione di sepoltura private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (opzionale);
  - d) tumulazioni individuali (loculi);
  - e)manufatti di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale - opzionale);
  - f) cellette ossario;
  - g) nicchie cinerarie;
  - h) ossario comune;
  - i) cinerario comune.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e individua zone per il deposito provvisorio delle salme.
7. Almeno ogni 10 (dieci) anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto, nell'ipotesi di cui all'art.54 comma 2 del D.P.R 285.

## **CAPO III**

### **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### ARTICOLO 32

##### *Inumazione*

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, previo pagamento della relativa tariffa, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta sepoltura privata;
  - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 (dieci) anni, effettuate in aree in concessione, previo pagamento della relativa tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale.

#### ARTICOLO 33

##### *Cippo, copritomba, lapidi*

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo costituito da un materiale resistente agli agenti atmosferici e portante numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ad 1/3 della superficie della sepoltura stessa e/o di una lapide di altezza massima di 90 cm dal piano di campagna. Può essere autorizzata la formazione di un piccolo recinto (cordonato) intorno alla tomba, purchè le misure non superino i mt. 2,00 x 0,80, che lo spessore della lastra non superi i 3 cm. e la superficie superiore della tomba non sia coperta da alcuna struttura muraria. Il recinto non dovrà appoggiare su fondazione di alcun tipo. All'interno del recinto non possono essere piantati alberi. L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro del manufatto fanno carico interamente sui richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla manutenzione o in caso si verificano danni o avvallamenti, rotture ecc.. Il Comune provvede al ripristino della situazione di decoro e/o alla rimozione delle strutture, previa diffida ai componenti della famiglia del defunto da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. I materiali posti sulle sepolture, allo scadere della concessione, qualora vi sia disinteresse da parte degli aventi titolo, passano di proprietà del Comune.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

#### ARTICOLO 34

##### *Tumulazione*

1. Costituiscono tumulazione le sepolture dei feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o da concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. La concessione per la sepoltura con sistema di tumulazione ha durata di anni 30 (trenta).
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le

modalità di cui al titolo III del presente regolamento e soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni nuova tumulazione deve avere dimensioni minime interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza 2,25 m. altezza 0,70 m. e larghezza 0,75 m. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

6. I marmi apposti alla parete di chiusura delle sepolture devono essere quelli forniti dal Comune o, comunque, dovranno essere conformi alle caratteristiche richieste dall'Amministrazione Comunale.

7. E' consentito l'inserimento di cassette con resti mortali o ceneri all'interno di loculi e sepolcreti, fino ad esaurimento della capienza e previo pagamento della relativa tariffa, ove previsto.

## **CAPO IV** **ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI**

### ARTICOLO 35 *Esumazioni ordinarie*

1. Nei cimiteri comunali il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e cioè di 10 anni.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio (in caso di incompleta mineralizzazione), per un periodo di 5 anni in caso non si ricorra all'impiego di sostanze biodegradabili e di 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di novembre a quello di febbraio.

3. Le esumazioni ordinarie sono disposte dal Dirigente del servizio competente.

4. E' compito dell'incaricato dal Dirigente del Servizio competente e/o del Servizio di Igiene Pubblica della ASL stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

### ARTICOLO 36 *Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie*

1. Annualmente il Dirigente del servizio competente e l'Ufficio incaricato cureranno la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### ARTICOLO 37 *Esumazioni straordinarie*

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita, eccezionalmente, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato per trasferimento ad altra sepoltura

nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è consentita a condizione che siano trascorsi almeno 2 (due) anni dalla morte e che i competenti servizi della A.S.L. dichiarino che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine delle Autorità Giudiziarie sono eseguite alla presenza dei competenti servizi della A.S.L. o di personale tecnico da quest'ultimi delegati.

## ARTICOLO 38

### *Estumulazioni ordinarie e straordinarie*

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni, fatta salva la possibile necessità di conseguente inumazione a causa della mancata mineralizzazione, per il periodo di 5 anni in caso non si ricorra all'impiego di sostanze biodegradabili e di 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;

- su ordine di autorità Giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Dirigente del servizio competente cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'Albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a celle ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

7. Se il cadavere non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in almeno 10 anni nel caso di estumulazione straordinaria di salma (con permanenza nel tumulo inferiore a 20 anni).

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda della estumulazione, il Sindaco o suo delegato, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e fasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco in conformità alle prescrizioni dei competenti servizi ASL. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 3 (tre) anni dalla precedente.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco o suo delegato con propria ordinanza.

## ARTICOLO 39

### *Esumazioni ed estumulazioni - Tariffe*

1. Per le esumazioni ed estumulazioni ordinarie è previsto il pagamento della tariffa stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento di una somma stabilita in apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

4. Per le estumulazioni straordinarie è inoltre previsto, a carico dei richiedenti, il pagamento dei diritti per le prestazioni sanitarie ASL.

#### ARTICOLO 40 *Raccolta delle ossa*

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o la cremazione.

#### ARTICOLO 41 *Oggetti da recuperare*

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al personale incaricato del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti, unitamente ad una copia del verbale di consegna che viene redatto dal personale del cimitero.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere prelevati dal personale incaricato del servizio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 (dodici) mesi, dandone comunicazione al Responsabile dell'Ufficio comunale competente. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### ARTICOLO 42 *Disponibilità dei materiali*

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o della scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, con documentazione, di averne titolo entro 30 (trenta) giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Dirigente del servizio competente, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini di parenti di 2° (secondo) grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

ARTICOLO 43  
*Rifiuti cimiteriali*

1. I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e definiti dall'art. 2 comma 1, lettere e) ed f) del D.P.R. 15.07.2003, n. 254 come segue:

a) rifiuti da esumazioni ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione sopra descritti devono essere gestiti in maniera separata dalle altre tipologie di rifiuti secondo le apposite norme e procedure dettate al riguardo dal D.P.R. n. 254/2003 ed essere avviati ad impianti autorizzati.

3. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), numero 1) del D.p.r. n. 254/2003, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale oppure avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati.

4. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1, lettera f), numero 2) del D.P.R. n. 254/2003.

5. I materiali di risulta della manutenzione del verde, gli avanzi e gli scarti dei fiori e delle piante possono essere avviati ad auto-compostaggio per l'utilizzazione del compost nell'ambito cimiteriale oppure essere avviati per lo smaltimento in impianti autorizzati.

**CAPO V**  
**CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E**  
**E DISPERSIONE DELLE CENERI**

ARTICOLO 44  
*Autorizzazione alla cremazione*

1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali o delle ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

ARTICOLO 45  
*Cremazione di cadavere*

1. La cremazione dei cadaveri, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, deve avvenire sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

5. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

6. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

7. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

## ARTICOLO 46

### *Cremazione di ossa e resti mortali*

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

3. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici

trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo.

4. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 3, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

#### ARTICOLO 47

##### *Affidamento e dispersione delle ceneri*

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04 art. 2 comma 1.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto, la quale deve risultare da apposita dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2, 4.)

4. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

5. La dispersione delle ceneri è autorizzata nel rispetto delle previsioni dell'art. 3 bis della Legge R.T. 29/04 e successive modifiche ed integrazioni. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), della L. 130/2001, è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell'espressa volontà del defunto da parte dell'ufficiale di stato civile.

6. La volontà riguardo alla dispersione delle proprie ceneri può essere manifestata tramite:

- a) testamento – olografo o notarile;
- b) iscrizione ad una società di cremazione;
- c) dichiarazione personale, redatta secondo le modalità del testamento olografo, datata, firmata dal dichiarante e da due testimoni, sulla quale deve essere apposta una marca da bollo annullata dalla firma del dichiarante; alla dichiarazione devono essere allegati i documenti di identità del dichiarante e dei due testimoni.

#### ARTICOLO 48

##### *Modalità di conservazione delle ceneri*

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) Tumulata:

- a1. La tumulazione è effettuata a richiesta degli interessati e in base a concessione. L'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune, se esistente.
- a2. La durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo.
- a3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
- a4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
- b) Inumata in area cimiteriale:
- b1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
- b2. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni.
- b3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
- b4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
- b5. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
- b6. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.
- c. Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990.
- d. Consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 47.

## ARTICOLO 49

### *Luoghi di dispersione delle ceneri*

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
- a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
  - b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale individuata con specifico atto;
  - c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
  - d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
  - e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
  - f) nei fiumi;
  - g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
  - h) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

ARTICOLO 50  
*Sanzioni Amministrative*

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 49 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite "con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni".

ARTICOLO 51  
*Senso comunitario della morte*

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 47, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge R.T. 29/2004, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni.
2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 52  
*Registri delle urne cimiteriali*

1. E' predisposto apposito Registro delle urne cimiteriali nel quale deve essere evidenziato:
  - a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente;
  - b) i dati del defunto cremato;
  - c) il luogo di dispersione delle ceneri.
2. I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

ARTICOLO 53  
*Procedura*

1. La procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri si avvia con la presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.  
Nell'istanza dovranno essere contenuti:
  - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
  - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
  - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
  - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
  - f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli

determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

g) l'assunzione dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

2. La procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 si avvia con la presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

Nella istanza dovranno essere contenuti:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;

b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;

c) l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;

d) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

#### ARTICOLO 54

##### *Deposito provvisorio*

1. E' consentita il deposito gratuito per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

### CAPO VI

#### DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

#### ARTICOLO 55

##### *Orario*

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

2. L'arrivo delle salme dovrà avvenire fino ad 1 ora prima dell'orario di chiusura.

3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Dirigente da rilasciarsi per comprovati motivi.

#### ARTICOLO 56

##### *Disciplina dell'ingresso*

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

a) alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni emotive non consone al luogo.

b) alle persone vestite in modo non consono al luogo.

c) a coloro che richiedono elemosina.

d) ai bambini di età inferiore ai 12 (dodici) anni non accompagnati da adulti.

e) a cani o da altri animali.

2. Per motivi di salute, età o condizioni fisiche, il Responsabile dell'ufficio competente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

## ARTICOLO 57

### *Divieti speciali*

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare e parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati ai sensi dell'articolo precedente;
- c) entrare con animali di qualunque genere;
- d) introdurre oggetti irriverenti;
- e) rimuovere dalle tombe fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
- f) spargere ghiaia o sassolini nei vialetti circostanti le tombe;
- g) porre lumini a cera o a olio, vasi da fiori o qualsiasi altro oggetto sui pavimenti di blocchi o cappelle;
- h) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- i) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- l) danneggiare le aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- m) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in particolare con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- n) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente;
- o) eseguire i lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- p) turbare il libero svolgimento dei cortei funebri, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- q) assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio competente;
- r) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente, e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti di forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## ARTICOLO 58

### *Riti funebri*

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al personale incaricato del servizio cimiteriale.

## ARTICOLO 59

### *Epitaffi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni*

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Ogni epigrafe deve contenere il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Saranno rimosse le epigrafi contenenti scritte offensive o contrarie al decoro. Le epigrafi

possono essere scritte in qualsiasi lingua.

4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego , quali portafiori, di oggetti di recupero.
5. E' consentito il collocamento di una fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

#### ARTICOLO 60

##### *Fiori e piante ornamentali*

1. Gli ornamenti di fiori freschi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione a cura di chi li ha deposti, pena la rimozione da parte del personale del cimitero.
2. I parenti del defunto dovranno mantenere in modo decoroso il perimetro sovrastante la tomba, salva ripetizione delle somme spese nei confronti dei terzi.
3. E' vietata la piantumazione di qualsiasi tipo di pianta direttamente sul perimetro sovrastante la tomba e nei vialetti circostanti.
4. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura che non superino l'altezza di cm. 90 e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
5. Il gestore del cimitero provvede alla falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### ARTICOLO 61

##### *Materiali ornamentali*

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'Ufficio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero e all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dagli artt. 41 e 42 in quanto applicabili.

## TITOLO III CONCESSIONI

### CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### ARTICOLO 62 *Sepulture private*

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
  2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
  3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
  4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
    - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari, cinerari, ecc.);
    - b) sepolture per famiglie e collettività (sepolcreti, biloculi, archi a più posti, campetti, celle, ecc.).
  5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario.
  6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni e per le inumazioni ed esumazioni.
  7. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale ed è stipulata ai sensi della normativa vigente, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
  8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
  9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.  
In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
    - la durata e la decorrenza della concessione;
    - il nominativo del defunto;
    - le generalità del concessionario, con indicazione dell'indirizzo di residenza e del codice fiscale;
    - gli estremi del pagamento della tariffa;
    - le clausole che regolano l'esercizio del diritto d'uso derivante dalla concessione;
    - l'indicazione del cimitero in cui si trova il loculo, l'ossario o l'urna cineraria oggetto della concessione, distinto con il numero e la fila.
- Ogni concessione è subordinata all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, nonché da quelle che saranno successivamente emanate in materia, per quanto applicabili.

## ARTICOLO 63

### *Durata delle concessioni per le sepolture private*

1. A seconda della loro durata, le concessioni di loculo, ossario o cinerario si distinguono in:
  - a) perpetue (concessioni stipulate prima del 27.03.1974);
  - b) cinquantennali (concessioni stipulate nel periodo 27.03.1974-30.03.1989);
  - c) trentennali (concessioni stipulate dopo il 30.03.1989).
2. La durata delle concessioni cimiteriali è stabilita in anni 30 (trenta) decorrenti dalla data della stipula dell'atto di concessione.
3. A richiesta degli interessati, a discrezione del Comune può essere consentito il rinnovo della concessione per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della sua stipulazione.
5. La concessione di loculi, ossari e cinerari può essere rilasciata anche per persone viventi; in tal caso la concessione decorre comunque dalla data di tumulazione del concessionario.
6. Per i loculi dati in concessione in vita, è consentito l'uso degli stessi anche per porvi urne cinerarie o resti mortali di familiari fino al terzo grado, senza che ciò faccia decorrere l'inizio della concessione.

## ARTICOLO 64

### *Modalità di concessione per le sepolture private*

1. La sepoltura privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 62, può concedersi solo in presenza della salma o delle ceneri per i loculi; dei resti o delle ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La disponibilità esistente è determinata dall'ufficio comunale competente al rilascio delle concessioni che provvede alla numerazione progressiva dei loculi, degli ossari e dei cinerari di nuova costruzione o di risulta e mediante la loro suddivisione in quadrati.
4. Non si procede al rilascio di concessioni in altri quadrati fino all'esaurimento di tutti i loculi nel quadrato di volta in volta individuato.
5. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. La Giunta Comunale, in relazione alle effettive disponibilità di sepolture private di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 62, può prevedere, con provvedimento generale, che in deroga al primo comma possano essere effettuate concessioni:
  - a) a favore di richiedenti di età superiore ai 65 anni;
  - b) a favore del coniuge superstite del defunto.
7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4° comma, lettera b) dell'art. 62, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
8. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
9. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento del cimitero, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari la 50% della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

10. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 65

##### *Uso delle sepolture private (per famiglie e collettività)*

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 63 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario ( corporazione, associazione, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2 grado, dagli affini in linea retta in I grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, da presentare all'ufficio comunale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nullaosta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza di cui all'art.93 del DPR 285/1990, nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita sottoscrizione ai sensi di legge, del concessionario depositata presso il Servizio competente prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### ARTICOLO 66

##### *Manutenzione*

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

- c) l'ordinaria pulizia;
- d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

**ARTICOLO 67**  
*Costruzione dell'opera – Termini*

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 62 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dagli artt. 78 e 79 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati una proroga di 6 mesi.

**CAPO II**  
**DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

**ARTICOLO 68**  
*Divisione, subentri*

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'autenticazione ai sensi di legge, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi, purchè concordi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata o di un'area, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 65 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 65 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
8. Trascorso il termine di 1 un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
9. Il diritto alla concessione viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi

dell'art. 65, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### ARTICOLO 69

##### *Rinuncia a concessione di sepolture individuali*

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti di cui al 4° comma dell'art. 62 lettera a), a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

a) pari al 30% della tariffa attuale per la concessione del manufatto in caso di concessione perpetua o a tempo determinato, quando manchi allo scadere della stessa un periodo uguale o superiore al 50% della sua durata;

b) pari al 20% della tariffa attuale per la concessione del manufatto in caso di concessione a tempo determinato, quando manchi allo scadere della stessa pari o superiore al 25% della sua durata.

3. In tali casi nulla è dovuto all'Amministrazione Comunale per i lavori effettuati per dare corso alla liberazione della sepoltura da salme, ceneri o resti.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

5. La Giunta Comunale, in particolari situazioni di emergenza o necessità può stabilire ulteriori e/o diverse modalità tese a favorire la rinuncia alle concessioni.

#### ARTICOLO 70

##### *Rinuncia a concessione di sepolture per famiglie e collettività*

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune o da privati costruenti sepolture per famiglie e collettività di cui all'art. 62 n. 2 e 4 lettera b), a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- pari al 30% della tariffa attuale della concessione del terreno su cui insiste il manufatto, quando manchi allo scadere della stessa un periodo uguale o superiore al 50% della sua durata;

- pari al 20% della tariffa attuale della concessione del terreno su cui insiste il manufatto, quando manchi allo scadere della stessa un periodo uguale o superiore al 25% della sua durata.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### ARTICOLO 71

##### *Rinuncia a concessione di aree libere*

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

Il tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso della somma pari al 30% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **CAPO III** **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### ARTICOLO 72

#### *Revoca*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente del Servizio competente previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Qualora non risulti possibile garantire una equivalente sepoltura, l'Amministrazione Comunale potrà procedere, ove consentito dalla vigente normativa, alla riduzione a resti mortali delle salme.

In tal caso, dovrà essere data comunicazione al concessionario almeno 60 giorni prima di quello fissato per la traslazione delle salme; in caso di irreperibilità del concessionario, si procederà mediante pubblicazione all'Albo pretorio e con avvisi presso il cimitero.

Nel giorno indicato le operazioni avverranno anche in assenza del concessionario.

### ARTICOLO 73

#### *Decadenza*

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando la salma, le ceneri, o i resti mortali vengano trasferiti altrove per volontà del concessionario o dei suoi eredi;

c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.65, penultimo comma;

e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 67, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

f) In caso di mancata comunicazione nel subentro, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 68;

g) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura prevista dall'art. 66;

h) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente in base all'accertamento dei relativi presupposti e non comporta alcun rimborso nè della tariffa nè delle spese sostenute per la concessione.

## ARTICOLO 74

### *Provvedimenti conseguenti la decadenza*

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Dirigente competente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## ARTICOLO 75

### *Estinzione*

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 63, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

**TITOLO IV**  
**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE FUNEBRI**

**CAPO I**  
**IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

ARTICOLO 76  
*Accesso al cimitero*

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Sono consentite semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci ecc., e lavori di ordinaria manutenzione in genere.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 56 e 57 in quanto compatibili.

ARTICOLO 77  
*Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private*

1. Gli interventi di costruzione di sepolture private sono soggetti alle norme di cui ai piani regolatori cimiteriali.
2. Nell'atto di concessione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Dirigente del servizio competente.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma.
7. Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

ARTICOLO 78  
*Responsabilità - deposito cauzionale*

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.
2. La realizzazione delle opere è subordinata al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero o polizza fidejussoria a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, da stabilirsi a cura dell'Amministrazione comunale.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

## ARTICOLO 79

### *Recinzione aree - Materiali di scavo*

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o persone in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Dirigente del servizio competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o a luogo autorizzato ai sensi di legge, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

## ARTICOLO 80

### *Introduzione e deposito di materiali*

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

## ARTICOLO 81

### *Orario di lavoro*

1. L'orario di lavoro per l'impresa è fissato dal Responsabile dell'ufficio competente.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dall'ufficio.

## ARTICOLO 82

### *Sospensione del lavoro in occasione della Commemorazione dei Defunti*

1. Il Responsabile dell'Ufficio competente in occasione della Commemorazione dei Defunti detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

## ARTICOLO 83

### *Vigilanza*

1. Il Responsabile del servizio competente per mezzo dei propri uffici, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'ordinamento.
2. Il Responsabile dell'ufficio competente accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

## ARTICOLO 84

### *Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri*

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) ad indossare l'abbigliamento fornito dal datore di lavoro o comunque un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo e conforme alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Il personale dei cimiteri è sottoposto, ai sensi delle vigenti disposizioni, alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## CAPO II

### IMPRESE FUNEBRI

## ARTICOLO 85

### *Funzioni – Licenza*

1. Le imprese funebri, a richiesta dei parenti, possono:
  - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
  - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
  - c) occuparsi della salma;
  - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

## ARTICOLO 86

### *Divieti*

1. E' fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine di onorari o per altro motivo privato.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### ARTICOLO 87

##### *Sepoltura di cittadini illustri o benemeriti*

1. All'interno del cimitero principale e degli altri cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove la giunta potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, la giunta potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

#### ARTICOLO 88

##### *Mappa*

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto una mappa delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
2. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che coincide con quello che obbligatoriamente dev'essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### ARTICOLO 89

##### *Annotazioni di mappa*

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo dalla sepoltura con gli estremi del luogo di introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri provenienza o di destinazione.

#### ARTICOLO 90

##### *Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali*

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R.10.9.1990 n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 91  
*Schedario dei defunti*

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. L'Ufficio sulla scorta del registro di cui all'art. 90 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero di sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 88.

ARTICOLO 92  
*Scadenario delle concessioni*

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'Ufficio competente predispone annualmente l'elenco, distinto per cimiteri, delle concessioni in scadenza.

**CAPO II**  
**ILLUMINAZIONE VOTIVA**

ARTICOLO 93  
*Forma di gestione*

1. Il Comune provvede al servizio di illuminazione secondo quanto disposto dalle vigenti normative, in particolare l'art. 34 comma 26 del D.L.179/2012 convertito in L.221/2012.

ARTICOLO 94  
*Oggetto*

1. Il Servizio di illuminazione votiva riguarda l'illuminazione con lampade elettriche cappelle, loculi, ossari, cippi, monumenti funebri e tombe dei cimiteri comunali.
2. Tutti gli interventi di costruzione di loculi, di ampliamento del cimitero e di manutenzione effettuati dal Comune o dal gestore dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

ARTICOLO 95  
*Modalità di accesso*

1. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva, gli utenti indirizzeranno apposita domanda su modulo fornito dal gestore; quest'ultimo si riserva di dare corso alla domanda subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto.
2. Il Gestore provvederà al ricevimento delle domande di abbonamento e di allacciamento, di rinnovo dei contratti scaduti, di disdetta dei contratti in corso, alla riscossione delle quote di allacciamento e di quelle annuali di abbonamento.

## ARTICOLO 96

### *Durata*

1. La durata minima della concessione del servizio è di un anno, a decorrere dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda e sempre dopo il versamento del contributo di allacciamento.
2. La durata si intende prorogata alla sua scadenza, di anno in anno, se l'utente non ne avrà data disdetta mediante comunicazione scritta entro il 30 Novembre dell'anno precedente.
3. Il contratto è concluso di diritto in caso di spostamento della salma.

## ARTICOLO 97

### *Tariffe*

1. La tariffa del servizio è stabilita dall'organo comunale competente ed è articolata in:
  - a) un contributo fisso, da pagarsi una sola volta al momento della presentazione della domanda di allacciamento, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di allacciamento e derivazione e la fornitura del portalamпада e della lampada stessa;
  - b) un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all'articolo successivo, comprendente la sorveglianza e la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampade, l'erogazione dell'energia elettrica.

## ARTICOLO 98

### *Modalità di pagamento*

1. Il versamento della tariffa dovrà essere effettuato anticipatamente entro il 31 Gennaio di ciascun anno con le modalità stabilite dal gestore; a tal fine verrà inviato agli utenti apposito avviso, contenente l'indicazione dell'importo, del termine e delle modalità di pagamento. La mancata ricezione di tale comunicazione non esonera gli utenti dall'effettuare egualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente al gestore la determinazione della somma da pagare per il servizio.
2. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il gestore, previa diffida e assegnazione di un nuovo termine perentorio di 30 giorni, potrà senza altro avviso sospendere l'erogazione di corrente o interrompere o eliminare l'impianto senza diritto per l'utente di indennizzo di qualsiasi specie e procedere al recupero coatto del credito ai sensi della vigente normativa in materia. Il servizio sospeso non sarà ripristinato se non previo pagamento dei canoni arretrati e del diritto fisso di allacciamento, completo se l'allacciamento è stato eliminato e in misura del 50% se è stato solo interrotto.
3. In caso di disdetta di contratto in corso, compete al richiedente il pagamento dell'intero canone annuale, mentre il gestore non potrà richiedere oneri per la disattivazione dell'impianto.

## ARTICOLO 99

### *Modalità del servizio*

1. L'illuminazione votiva dovrà essere fornita tutti i giorni 24 ore su 24.
2. Il Gestore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura di energia elettrica per eventuali riparazioni e/o modifiche agli impianti; tali interruzioni di energia elettrica nonché quelle dipendenti da cause di forza maggiore non danno luogo ad alcun tipo di risarcimento o a pretese di sorta.
3. Il gestore non assume altresì nessuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero derivare da atti vandalici, furti e incendi.

## ARTICOLO 100

### *Divieti*

1. E' vietato al titolare della concessione intervenire sull'impianto di illuminazione votiva, cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.
2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, e rimanendo la facoltà del Gestore di interrompere il servizio stesso.

## ARTICOLO 101

### *Reclami e rimborsi*

1. Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti è fatta per iscritto al Gestore.
2. L'utente non può sospendere per tali motivi i pagamenti da effettuarsi con le modalità stabilite nel presente Regolamento.
3. Il Gestore si impegna a provvedere al ripristino del servizio entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'utente di idonea segnalazione di mancato o parziale funzionamento.

## CAPO III

### **NORME TRANSITORIE, DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI**

## ARTICOLO 102

### *Richiesta servizi*

1. Ogni richiesta relativa a trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, od una concessione, o ad aree, sepolcreti, archi, loculi, nicchie, o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, monumenti, ecc., si intende effettuata in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione è da ritenersi estranea all'azione che ne consegue e mantiene fermo lo stato di fatto e di diritto fino alla definizione della stessa.

## ARTICOLO 103

### *Sepulture private anteriori al R.D. 21 dicembre 1942 n.1880*

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Comune potrà procedere al recupero della sepoltura previo atto del Dirigente del Servizio competente che accerta la mancanza dell'atto di concessione. Di tale fatto viene data comunicazione, con avviso affisso per 90 giorni consecutivi presso il cimitero ove si trova la sepoltura ed all'Albo pretorio del Comune, ed inoltrata comunicazione di avvio di procedimento nei confronti degli eventuali interessati, di cui il Comune abbia conoscenza della loro esistenza, per la presentazione di eventuali documenti o memorie probatorie. Decorso il termine sopra indicato Il Dirigente procede al recupero effettivo della sepoltura. Le sepulture così recuperate saranno oggetto di nuova concessione.

## ARTICOLO 104

### *Efficacia delle disposizioni del Regolamento*

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore salvo quanto attiene alla durata della concessione.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme precedenti, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con lo stesso.

## ARTICOLO 105

### *Sanzioni*

1. Chiunque violi le norme del presente regolamento, qualora non trovino applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 100.
2. Per quanto non diversamente regolato, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni trovano disciplina nelle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24.11.1981 n. 689.
3. Le somme riscosse sono introitate dalla tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituiscono.